

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE

TRA

L'Università degli studi di Udine (di seguito denominata Università) con sede legale in Udine (UD), via Palladio 8, CF 80014550307, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Roberto Pinton, nato a Padova, il 14 febbraio 1956, C.F. PNTRRT56B14G224V, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa, e autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazioni rispettivamente del Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale del 8 giugno 2022 e del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche del 8 giugno 2022

E

Il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, di seguito denominato "Museo di Miramare", con sede legale a Trieste (TS), viale Miramare, C.F. 90148150320, rappresentato dalla Direttrice pro tempore, dott.ssa Andreina Contessa, nata a Brescia, il 23 gennaio 1960, C.F. CNTNRN60A63B157O, domiciliata per la carica presso la sede del Museo di Miramare e autorizzata alla stipulazione del presente atto giusto incarico come da decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, nonché da decreto di rinnovo 21 aprile 2021, Rep. n. 351

E

Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Direzione regionale" con sede in 34135 Trieste (TS), Piazza Libertà n. 7, C.F. 90145690328, rappresentata dalla Direttrice pro tempore, dott.ssa Andreina Contessa, nata a Brescia, il 23 gennaio 1960, C.F. CNTNRN60A63B157O, domiciliata per la carica presso la sede della Direzione regionale e autorizzata alla stipulazione del presente giusto incarico come da decreto dirigenziale n. 351 del 21 aprile 2021;

d'ora innanzi anche denominati "le Parti",

PREMESSO CHE

1. L'Università degli studi di Udine, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale – DIUM e Dipartimento di Scienze giuridiche – DISG, promuove, coordina e gestisce nell'ambito degli studi umanistici e degli studi giuridici la ricerca scientifica, l'attività didattica e l'attività formativa volte a favorire nel territorio la crescita culturale e l'innovazione, con particolare attenzione alla dimensione dell'internazionalizzazione;
2. La Direzione regionale coordina e promuove i musei statali del Friuli Venezia Giulia, favorendo la creazione di un sistema museale e assicurando una qualificata offerta culturale accessibile a tutti. In particolare, la Direzione regionale programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel

territorio regionale; promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati; garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale; assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilità; autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso gli istituti e i luoghi della cultura assegnati alla Direzione regionale; promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 Codice dei beni culturali e del paesaggio, su base regionale o sub-regionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti; elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali

3. Il Museo di Miramare comprende nella propria missione istituzionale la conservazione, la tutela, la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico, librario e botanico del complesso di Miramare, e la promozione della sua conoscenza. Il Museo si propone di essere un polo di riferimento culturale per la città e la Regione, nonché di coltivare relazioni con altre istituzioni culturali in Italia, in Europa e nel mondo per favorire la condivisione del sapere e delle buone pratiche di gestione dei beni culturali. In linea con la concezione originaria del Parco di Miramare come luogo di sperimentazione artistica e botanica, il Museo si impegna a essere un luogo di ricerca sul tema del rapporto tra arte, storia e natura, anche in rapporto alle espressioni artistiche del presente.

Il Museo assolve tali compiti in primo luogo attraverso l'esposizione al pubblico delle raccolte conservate e il potenziamento della loro fruibilità attraverso apparati didascalici e didattici; lo studio e la ricerca scientifica dei beni posseduti con l'obiettivo, in particolare, di approfondire il contesto storico della cultura europea del XIX secolo, nel quale sono inseriti la collezione artistica e botanica del Museo; ciò anche per il tramite dell'allestimento periodico di esposizioni temporanee su tematiche specifiche che permette, inoltre, la visibilità anche di oggetti provenienti dai depositi; l'organizzazione e la promozione di eventi culturali, conferenze, visite tematiche e stage aperti a studenti universitari.

CONSIDERATO CHE

- Le risorse e le competenze dell'Università, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale e Dipartimento di Scienze giuridiche, della Direzione regionale e del Museo di Miramare sono volti sotto molti aspetti a perseguire le medesime finalità;
- le Parti hanno un interesse condiviso per la progettazione e la realizzazione di programmi e iniziative comuni, ponendo in essere una collaborazione sul piano della didattica, dei progetti di ricerca e delle attività di terza missione;

- in particolare, a titolo esemplificativo, è interesse comune delle Parti sviluppare attività di studio, comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca su differenti aspetti attinenti al tema dell'accessibilità al patrimonio culturale nell'era digitale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente convenzione concerne la collaborazione tra l'Università, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale e Dipartimento di Scienze giuridiche, il Museo di Miramare e la Direzione regionale per la progettazione e realizzazione di programmi e iniziative comuni di formazione, ricerca e terza missione.
2. La Direzione regionale opera per il coinvolgimento, nei programmi e nelle iniziative comuni, dei musei statali presenti sul territorio regionale da essa coordinati, Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Museo Paleocristiano di Aquileia, Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, e delle istituzioni e dei luoghi della cultura parte del sistema museale regionale integrato.
3. Il Museo di Miramare opera affinché siano perseguite con efficacia, tra le altre, le finalità istituzionali di studio, educazione e diletto, compresa la diffusione e disseminazione di detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico.
4. I programmi e le iniziative promossi in modo coordinato riguardano, a titolo meramente esemplificativo:
 - a) organizzazione e promozione di azioni formative e laboratoriali per gli studenti dei rispettivi Dipartimenti;
 - b) organizzazione di programmi e progetti di ricerca scientifica e partecipazione in partnership ai relativi bandi;
 - c) organizzazione di attività scientifiche, convegni, seminari;
 - d) attività di tirocinio rivolte agli studenti dei Dipartimenti presso il Museo di Miramare, la Direzione regionale e istituzioni e luoghi della cultura da essa coordinati, secondo le modalità previste da apposita convenzione di Ateneo;
 - e) attività di orientamento universitario;
 - f) organizzazione e promozione di azioni formative e informative, manifestazioni e singoli eventi di comunicazione e diffusione dei risultati delle ricerche, di divulgazione e di formazione di una cittadinanza attiva.
5. I programmi e le iniziative di cui al comma precedente che non comportano oneri finanziari potranno essere individuati direttamente dai referenti di cui all'articolo 6 mediante semplice scambio di corrispondenza.

6. In particolare, le Parti hanno un interesse attuale e immediato a sviluppare attività di studio, ricerca e terza missione in tema di accessibilità agli istituti e luoghi della cultura, riproduzione fisica e virtuale delle opere museali e disciplina del diritto d'autore.

Articolo 3 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra l'Università, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale e Dipartimento di Scienze giuridiche, la Direzione regionale e il Museo di Miramare è attuata tramite appositi accordi stipulati nel rispetto della presente convenzione.

2. Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, precisano gli impegni di cui agli articoli 4 e 5 e individuano le strutture di ciascuna delle Parti alle quali detti oneri devono essere imputati.

Articolo 4 – Obblighi delle Parti

1. Per lo svolgimento dei programmi e delle iniziative di collaborazione, l'Università, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale e Dipartimento di Scienze giuridiche, mette a disposizione il personale docente esperto nei relativi settori di ricerca. Può essere consentita la collaborazione di dottorandi e assegnisti di ricerca alla luce dei rispettivi progetti di tesi dottorale e di ricerca e in conformità alle norme che ne regolano lo stato giuridico.

2. La Direzione regionale e il Museo di Miramare mettono a disposizione il personale, le competenze e gli strumenti utili per l'espletamento delle attività concordate.

3. Salva diversa previsione negli accordi attuativi, ciascuna Parte sostiene a suo esclusivo carico i costi del proprio personale dipendente e collaboratore e ogni altro onere finanziario derivante dallo svolgimento dell'attività concordata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 in materia di utilizzo di dotazioni strumentali, e al comma 6, in relazione ad eventuali oneri per attività di comunicazione e diffusione dei risultati. In particolare, ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dei propri dipendenti e collaboratori contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.

4. Ciascuna Parte, previo avviso, consente al personale delle altre Parti coinvolto nell'attività l'accesso alle proprie sedi e l'utilizzo delle strumentazioni necessarie allo svolgimento dell'attività.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, il personale inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. La struttura ospitante si assume l'onere di effettuare l'informazione e la formazione dei soggetti sui rischi e le misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle specifiche attività svolte presso la propria sede e a dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale necessari. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività in collaborazione sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che ciascuna delle Parti provvederà ad effettuare la visita medica per il giudizio

di idoneità alla mansione specifica del proprio personale. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall'art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Ciascuna Parte garantisce che i dipendenti e i collaboratori che accedono alla struttura dell'altra Parte svolgano le attività previste osservando gli orari della sede.

6. Gli oneri derivanti da eventuali eventi di comunicazione e diffusione dei risultati dell'attività svolta concordati tra le Parti, sono determinati di comune accordo nel loro ammontare complessivo e sostenuti in proporzione all'attività svolta da ciascuna Parte.

Articolo 5 – Utilizzo dei segni distintivi, riservatezza e diritti di proprietà intellettuale

1. Salva diversa previsione negli accordi attuativi, in relazione alla tipologia di attività coordinata la collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo delle altre Parti, incluse le abbreviazioni.

2. I dipendenti e i collaboratori delle Parti coinvolti nei programmi e nelle iniziative comuni si impegnano a mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni o le conoscenze in merito a procedimenti amministrativi e a servizi di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

3. I dati, le informazioni o le conoscenze di una Parte possono essere utilizzati dalle altre Parti per studi, pubblicazioni, documenti e materiali elaborati e realizzati in ogni forma e supporto solo previo consenso della Parte che li detiene e a condizione che, ove richiesto, siano stati anonimizzati.

4. I diritti relativi a studi, pubblicazioni, documenti e materiali elaborati e realizzati in ogni forma e supporto nell'ambito delle attività concordate rimangono nella titolarità, per quanto di sua competenza, della Parte cui afferiscono i dipendenti ed i collaboratori che li hanno realizzati, con l'obbligo di indicare che i dati sono stati raccolti e le analisi sono state svolte nell'ambito di attività di collaborazione con le altre Parti.

5. Una volta individuati eventuali beni culturali assegnati alla Direzione da riprodurre (mediante foto o disegno) per la pubblicazione di contributi scientifici, dovrà essere sottoposta specifica richiesta, con allegato elenco, per ottenere la relativa autorizzazione (a norma del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 106-109 come modificato dal D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito con L. 29 luglio 2014, n. 106, art.12 co. 3).

Articolo 6 – Referenti

1. Per l'attuazione della presente convenzione le Parti designano quali referenti, rispettivamente, la prof.ssa Linda Borean per il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, la prof.ssa aggr. Alessia-Ottavia Cozzi per il Dipartimento di Scienze Giuridiche e la dott.ssa Andreina Contessa sia per la Direzione regionale Musei, che per il Museo di Miramare.

2. Gli accordi attuativi possono prevedere un delegato designato da ciascuna Parte per le rispettive attività.

Articolo 7 – Durata

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e può essere rinnovata alla scadenza, per un ulteriore quinquennio, mediante accordo scritto stipulato tra le Parti.

2. Qualora, alla cessazione dell'efficacia della convenzione, una o più programmi o iniziative non siano ancora conclusi, essi dovranno essere portati a termine, secondo quanto concordato tra le Parti ai sensi dell'articolo 3.

3. È facoltà delle Parti recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC con preavviso pari ad almeno sessanta giorni. Resta fermo quanto previsto al comma 2.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente convenzione in rappresentanza delle Parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della convenzione stessa e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

3. Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui alla presente convenzione sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 GDPR, che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Articolo 9 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti per l'esecuzione della presente convenzione è competente in sede di giurisdizione esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Articolo 10 – Registrazione e spese

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'Amministrazione digitale* (CAD), dai legali rappresentanti delle Parti, come indicati in premessa.
2. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale per l'intera quota dall'Università degli studi di Udine, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23 giugno 2015.
3. La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso. Gli oneri per la registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

prof. Roberto Pinton Magnifico
 Rettore dell'Università degli studi
 di Udine

dott.ssa Andreina Contessa
 Direttrice del Museo Storico e del parco
 del Castello di Miramare
 Direttrice della Direzione regionale musei
 del Friuli Venezia Giulia

Udine,

Trieste,

PINTON
ROBERT
O

Firmato
digitalmente da
PINTON ROBERTO
Data: 2022.07.18
08:50:30 +02'00'

Firmato digitalmente da

ANDREINA CONTESSA

O = MINIST. PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI E PER
IL TURISMO
C = IT
Data e ora della firma:
06/07/2022 15:32:28

